



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”
PALERMO

REGOLAMENTO PER L'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta n°5 del 27.05.2016

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n° 297;

E M A N A

il seguente “*Regolamento per l'osservanza del divieto di fumo*”,
che costituisce parte integrante del P.T.O.F. e del “Regolamento
d'istituto”.



REGOLAMENTO PER L'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta n°5 del 27.05.2016

Articolo 1

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico);
- Circolare Ministro Sanità 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Ministro Sanità 28/03/2001 n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318;
- Circolare 2/SAN/2005 14 gennaio 2005;
- Circolare 3/SAN/2005 25 gennaio 2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3 art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003 Legge finanziaria 2005;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- CCNL scuola 2006-2009;
- D.L. n. 81 del 9-04-2008.

Articolo 2

Finalità

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al ben-essere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Il presente Regolamento, pertanto, è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Articolo 3

Locali ed aree soggetti al divieto di fumo

Il divieto di fumo è esteso in tutti i locali dell'istituto e riguarda anche il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche.

Considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D. Lgs.626/1994 e il DM 81/08, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro, è applicato per gli alunni il divieto assoluto di fumare durante le ore di attività didattica, con previsione anche di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse.



REGOLAMENTO PER L'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta n°5 del 27.05.2016

Anche per i dipendenti (docenti e personale A.T.A.) e per l'utenza tutta è fatto divieto di fumare negli spazi sopra indicati, ad eccezione delle aree indicate all'art.4.

Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto - sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

Articolo 4

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Per raggiungere le finalità di cui all'art.2 è necessaria la collaborazione di tutto il personale docente e non docente, che è tenuto a intervenire in presenza di alunni e altri soggetti che violano il presente regolamento con opportuna opera di sensibilizzazione al problema.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuno dei plessi scolastici, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto,
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare, per tramite del DS o suo delegato, la sanzione ai trasgressori (in particolare alle famiglie ove si tratti di minorenni sorpresi a fumare).

Articolo 5

Sanzioni e multe

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art.4 comma a).

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - I.P.S.S.A.R. "F.P.CASCINO (PA)).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede centrale di Via Fattori, 60.



REGOLAMENTO PER L'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta n°5 del 27.05.2016

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola, che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti, che non rispettino l'art. 3 del presente regolamento, saranno puniti con le modalità appresso specificate.

Studenti minorenni

Le famiglie degli studenti saranno informate della trasgressione compiuta dal/dalla proprio/a figlio/a.

- a) Alla prima infrazione sarà comminata la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola per gg.1 (uno) di effettiva attività didattica. L'organo preposto a comminare la sanzione disciplinare sarà il Dirigente scolastico.
- b) Alla seconda infrazione sarà lasciata alla famiglia la facoltà di scegliere tra l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'applicazione della sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola per gg.2 (due) di effettiva attività didattica. L'organo preposto a comminare la sanzione disciplinare sarà il Dirigente scolastico.
- c) Alla terza infrazione sarà applicata la sanzione pecuniaria nella misura minima prevista dalla legge.
- d) Alla quarta infrazione sarà applicata la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola per gg.7 (sette) di effettiva attività didattica con incidenza sul voto di condotta. L'organo preposto a comminare la sanzione disciplinare sarà il Dirigente scolastico.

Studenti maggiorenni

- e) Alla prima infrazione sarà comminata la sanzione pecuniaria nella misura minima prevista dalla legge.
- f) Alla seconda infrazione sarà comminata la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola per gg.1 (uno) di effettiva attività didattica unitamente alla sanzione pecuniaria nella misura minima prevista dalla legge. L'organo preposto a comminare la sanzione disciplinare sarà il Dirigente scolastico.
- a) A partire dalla terza infrazione sarà comminata la sanzione pecuniaria, il cui importo verrà progressivamente maggiorato.

Articolo 6

Indicazioni operative

I responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo si atterranno alle seguenti indicazioni operative e si avvarranno dell'apposita modulistica:

- esibire al trasgressore il provvedimento di incarico ricevuto e, a richiesta, un documento di identità personale;
- accertata la violazione, procedere alla redazione del verbale di contestazione, alla presenza del trasgressore che deve essere informato sulla possibilità di mettere dichiarazioni a verbale;
- informare che l'ammontare della sanzione minima è di euro 25, raddoppiata a 50 se la sanzione si è verificata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
- richiedere agli interessati la conferma dello stato di gravidanza o l'età dei bambini;
- redigere il verbale in triplice copia, che va firmata dal trasgressore e dall'accertante;
- consegnare una copia del verbale al trasgressore stesso e le altre due alla segreteria della scuola;



REGOLAMENTO PER L'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta n°5 del 27.05.2016

- consegnare al trasgressore una copia del modello F23, per semplificare le modalità di pagamento della sanzione e ricordargli di far avere o di esibire copia dell' avvenuto pagamento all' ufficio di Segreteria dell' Istituto .
- nel caso in cui il trasgressore non intenda presenziare alla redazione del verbale e si allontani oppure non intenda sottoscrivere il verbale stesso e prenderne copia, richiedere le generalità per procedere poi alla redazione del verbale stesso, nel quale indicare tali ulteriori fatti e notificare il verbale stesso al domicilio dell'interessato, a cura dell' ufficio di Segreteria;
- nel caso in cui il trasgressore non intenda dichiarare le proprie generalità, procedere d'ufficio ad acquisirle, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall' accertante stesso o da altri presenti al fatto.
- unitamente alla copia (o alle copie se il trasgressore non ha voluto firmare o prendere la propria copia), rimettere la scheda riassuntiva del verbale o dei verbali fatti;
- conservare la documentazione relativa alle sanzioni amministrative comminate ai trasgressori in apposito cassetto o armadio, assicurando il rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento di dati personali.

Articolo 7

Entrata in vigore e durata del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data in cui l'atto deliberativo viene adottato e conserva la sua validità ed efficacia fino all'approvazione di un nuovo Regolamento da parte del Consiglio d'Istituto.

Articolo 8

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**
Dott. Maurizio Terrani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella